

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO
X	RINNOVO
	RINNOVO CON MODIF.
	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con cui è stato nominato, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile della Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso;
Vista l'istanza presentata dalla Ditta individuale Bar al Mandracchio di Andrea Mattia, C.F. MTTNDR69T17A271A P.IVA 02238870428, corrente in Ancona via largo Fiera della Pesca n. 11, legalmente rappresentata dal titolare sig. Mattia Andrea C.F. MTTNDR69T17A271A, assunta al prot ARR-11921 del 02_12_2019 e successive integrazioni, da ultimo acquisite al prot ARR-9739 del 28/07/2022, relativa al nuovo rilascio di una concessione d.m. avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo su cui insiste un manufatto dello Stato di mq. 80,00 situato in zona Mandracchio nel Porto di Ancona da adibire a bar-tabacchi per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 01/01/2020;
Vista la precedente licenza n. 00-6/2018 del 26.01.2018 rep. n. 1233 registrata all'Agenzia delle Entrate in data 01/02/2018, n. 145 serie I;
Vista la pubblicazione della domanda in data 14/02/2020, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento portante prot. PAR-1171 del 14/02/2020;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-3818 del 23/03/2020;
Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n. PAR-2122 del 18/03/2020;
Visto il parere della Capitaneria di Porto di Ancona, prot. n. 5250 del 21/02/2020, acquisito al prot. n. ARR-2573 del 21/02/2020;
Visto che, nel termine assegnato ad opponendum e per eventuali domande concorrenti, perveniva l'istanza spiegata in via autonoma da altro operatore economico, acquisita al prot. ARR 345 del 12/03/2020 (nel prosieguo "operatore concorrente ARR345");
Visto l'art. 182 comma 2 del D.L. 19/05/2020 n. 34 come modificato dalla legge di conversione 17/07/2020 n. 77, con il quale è stata introdotta, per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, una generale moratoria inibendo l'avvio o la prosecuzione dei procedimenti amministrativi volti al rilascio e all'assegnazione con procedura ad evidenza pubblica delle aree oggetto di concessione;
Vista la nota PAR 4593 del 02/07/2020, con cui questa Autorità ha informato gli operatori in ordine alla riattivazione del procedimento relativo al rilascio della presente concessione demaniale marittima pur alla luce di un quadro di riferimento giuridico alquanto incerto per come sopra rappresentato;
Vista la nota prot. PAR 5708 del 26/08/2020, con cui l'Ente avanzava richiesta di accesso alla documentazione edilizia in possesso del Comune di Ancona - evasa in data 17/09/2020 - per effettuare approfondimenti relativamente alla porzione di manufatto di che trattasi;
Vista la nota PAR 6390 del 30/09/2020, con cui questo Ente comunicava preavviso di rigetto dell'istanza avanzata dalla Ditta Bar al Mandracchio, alla luce delle irregolarità emerse a suo carico sia in ordine agli obblighi contributivi, sia in ordine agli obblighi fiscali;
Vista la documentazione trasmessa con nota assunta al prot. ARR 11254 del 08/10/2020 e ARR 1768 del 08/02/2021 da parte del Bar al Mandracchio con riferimento agli obblighi contributivi e previdenziali., come ulteriormente attestato da Durc regolare acquisito al prot. 4641 del 06/04/2021;
Vista la nota prot. PAR 5365 del 28/07/2021 con la quale questa Autorità sulla base delle ulteriori verifiche riavviate in ordine alla idoneità soggettiva degli aspiranti concessionari, ha comunicato le posizioni di irregolarità fiscale e contributiva in cui versavano i due operatori concorrenti assegnando loro un nuovo termine per comunicare le proprie osservazioni e per inviare la comprova dell'avvenuta regolarizzazione;

- 8) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato, sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente e comunque entro 180 giorni dalla scadenza della presente licenza la relativa istanza e corrisponda gli adempimenti necessari nei termini assegnati.
- 9) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori.
- 10) La presente concessione potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse, riconnessi alla realizzazione degli interventi relativi alla ristrutturazione edilizia e rifunzionalizzazione dell'ex complesso fieristico laddove siano avviati in costanza della durata della presente concessione, con preavviso di almeno 180 giorni dall'inserimento dei suddetti interventi nella programmazione annuale dei lavori e con obbligo in capo al concessionario, di lasciare libera e sgombera l'area assentita senza alcun diritto ad indennizzi, rimborsi, ristori o risarcimenti comunque denominati;
- 11) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 12) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 13) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 14) Le installazioni di qualunque tipo ed i depositi nell'ambito della concessione non dovranno mai recare pregiudizio verso la sicurezza delle circostanti ed altrui attività, nonché verso la limitrofa circolazione viaria pubblica. A tale scopo, il soggetto concessionario individuerà, mediante appropriate analisi dei rischi, le misure preventive e le precauzioni dovute, dandone puntuale attuazione.
- 15) Il concessionario dovrà verificare il rispetto dei requisiti di prevenzione antincendio e nel caso di realizzazione di opere edilizie, non qualificabili come attività di edilizia libera, dovrà inoltrare presso lo Sportello unico Integrato richiesta di idoneo titolo abilitativo ai sensi del DPR 380/2001 ss.mm.ii.
- 16) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021, così come rivalutato sulla base dell'indice comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero Vigilante all'Autorità di Sistema Portuale;
- 17) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 19) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
Ditta Bar al Mandracchio

Sig. Andrea Mattia

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi in essa recati, da parte del concessionario, il quale dichiara di eleggere domicilio in Ancona, via largo Fiera della Pesca n. 11, nonché domicilio digitale all'indirizzo: baralmandracchio@pecbuffetti.it

Ancona, addì 23/08/2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

IL CONCESSIONARIO
Ditta Bar al Mandracchio

Sig. Andrea Mattia

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini

Vista la nota assunta al prot. ARR 12605 del 08/10/2021, con la quale l'operatore concorrente ARR345 ha trasmesso l'accoglimento dell'Agenzia delle Entrate della richiesta di rateizzazione delle posizioni irregolari risultate a suo carico;

Visto il Durc regolare relativamente alla posizione della Ditta Bar al Mandracchio acquisito in data 13/01/2022 al prot. ARR 316;

Visto il decreto della Prefettura di Ancona pervenuto in data 28/01/2022 recante interdittiva a carico dell'operatore concorrente ARR 345, in quanto sussistenti le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs 159/2011;

Richiamata, pertanto, la nota prot. PAR 590 del 02/02/2022, con la quale questa Autorità ha provveduto al rigetto della domanda spiegata dall'operatore concorrente ARR 345, in ragione della carenza dei requisiti di idoneità soggettiva per conseguire lo status di concessionario in conseguenza del decreto interdittivo sopra richiamato in quanto ostativo alla prosecuzione del procedimento di che trattasi e all'avvio della procedura comparativa;

Visto il Durc regolare assunto al prot. ARR 5888 del 10/05/2022 relativamente alla Ditta Bar al Mandracchio, nonché acquisita la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle posizioni debitorie rispetto alla normativa fiscale trasmessa dalla medesima ditta con nota assunta al prot. ARR 9739 del 28/07/2022;

Vista la certificazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisita tramite piattaforma BDNA prot. PR_ANUTG_Ingresso_0063856_20220531, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. lgs. 159/2011 a carico della Ditta Bar al Mandracchio e assunta al prot. ARR 10545 del 17/08/2022;

Vista la Delibera n. 16/2022 in data 27/05/2022 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la nota assunta al prot. ARR 8517 del 30/06/2022 recante la comunicazione dell'Ufficio delle Dogane di Ancona prot. 26983/RU del 20/06/2021;

Viste l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di euro 6.348,73, relativo alla annualità 2020, di cui all'atto di accertamento n. 00-266/20 del 10/12/2020;

Viste l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di euro 6.231,34, relativo alla annualità 2021, di cui all'atto di accertamento n. 00-230/21 del 11/10/2021;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 6.726,73, di cui all'atto di accertamento n. 00-47/22 del 30/05/2022;

Vista la cauzione prestata dalla Ditta Bar al Mandracchio ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza n. 1/2518/96/56649027 emessa dalla UnipolSai Assicurazioni per l'importo di euro 29.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale, vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e relativa quietanza di avvenuto pagamento del premio per l'anno in corso;

Vista la polizza n. 404319816 emessa dalla Società AXA Assicurazioni S.p.a., per un importo assicurato RCT-RCO di euro 1.000.000,00 unico, nonché comprensiva della copertura per i rischi incendio, fulmine, scoppio delle pertinenze demaniali vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per € 250.000,00 e relativo ricorso terzi per € 500.000,00;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

al **BAR AL MANDRACCHIO DI ANDREA MATTIA**

codice fiscale **MTTNDR69T17A271A**

di occupare un'area demaniale marittima su cui insiste un manufatto PDM della superficie di mq 80,00 situato nel Comune di Ancona e precisamente in zona Mandracchio del Porto di Ancona allo scopo di mantenere un manufatto di proprietà del demanio marittimo mod. 23/D1, iscritto alla partita n. 116, per totali mq. 80,00 ad uso bar/tabaccheria, composto da area ristoro con posa tavolini e sedie, magazzino e servizi igienici, per la durata di anni 4 (quattro), fatte salve le proroghe previste per legge, e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: **Canone dovuto anno 2022 = € 6.726,73**

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 48 dal 01/01/2020 al 31/12/2023**, fatte salve le proroghe previste per legge.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano rinnovate le polizze ed adeguate a scadenza.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Divisione Demanio, Imprese e Lavoro Portuale

TITOLO

LICENZA DEMANIALE REG. N.00_18 ANNO 2022 DEL 23/08/2022 REP. 1968

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 23/08/2022 al n° 1316 serie 1
con l'esenzione di euro 738,80

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriella Picchini